



CITTA' DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

UFFICIO ELETTORALE

Tel. 0982/429226 fax 0982-429218 e-mail: elettorale@comune.amantea.cs.it

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

I L SINDACO

Visto l'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di assise, sostituito dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405;

I N V I T A

tutti i cittadini, residenti nel territorio del Comune, non iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 della legge stessa, a presentare domanda per l'iscrizione negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello.

Le domande, indirizzate al Sindaco, potranno essere compilate su appositi moduli in distribuzione presso l'Ufficio Elettorale del Comune e dovranno pervenire allo stesso Ufficio corredate da copia del titolo di studio entro e non oltre il 31 luglio 2019.

Dalla residenza municipale, li 10 aprile 2019



Il Sindaco
Dott. Mario PIZZINO

Estratto della legge 10 aprile 1951, n. 287

Art. 9 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise

I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- buona condotta morale;
- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello

I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'art. precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 11 - Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

**Al Signor Sindaco
del Comune di Amantea**

Il/La sottoscritt _____
(Cognome)

Scrivere in
stampatello

(Nome)

in possesso dei requisiti prescritti dagli artt. 9 e 10 stabiliti dalla Legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni ed integrazioni per l'iscrizione nell'elenco dei **Giudici Popolari**:

- di **CORTE DI ASSISE** (titolo di studio richiesto Scuola media di primo grado)
- di **CORTE DI ASSISE DI APPELLO** (titolo di studio richiesto Scuola media di secondo grado)
- (barrare la casella che interessa)

CHIEDE

ai sensi dell'art. 21 della legge su richiamata, di essere iscritto nell'elenco sopra contrassegnato.

Essendo a conoscenza di quanto disposto dall'art. 76 D.P.R. N. 445/2000 sulla responsabilità penale in presenza di dichiarazioni mendaci, sotto la sua responsabilità

DICHIARA

Di essere:

- nat_ a _____ il ____ ____ 19____
- residente in Amantea - Via _____ n. ____
- cittadino italiano, in possesso del godimento dei diritti civili e politici e di non rientrare in alcuna delle categorie previste dall'articolo 12 della Legge n. 287/1951 e s.m.. che comportano l'esclusione dall'Ufficio di Giudice Popolare;
- in possesso del titolo di studio di _____ conseguito presso
- la scuola/istituto _____

- Allega copia del seguente documento di riconoscimento _____
- Allega copia del titolo di studio _____

Amantea, li _____

Firma

Informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 30/06/2003 n. 196: I dati sopra indicati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo.

Legge 10 aprile 1951, n. 287 e succ. modif.

Art. 9 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise -

I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello

I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12 - Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.